

N° di Repertorio

N° di Raccolta

**CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL
SERVIZIO RISTORAZIONE, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL'ART. 34 D. LGS. 50/2016,
PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA *FACULTY* SITA
ALL'INTERNO DEL POLO UNIVERSITARIO DI SESTO
FIORENTINO – FIRENZE**

CIG: 9916045333

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 13 (tredici) nel mese di febbraio, presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario, in Firenze Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dott. Claudio Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del 5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge;

SONO COMPARSI

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda", "Amministrazione", "Stazione Appaltante"), con sede legale in Viale Gramsci, 36, Firenze, Codice Fiscale 94164020482, rappresentata dal Dott. Enrico Carpitelli, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore n. 82 del 19/6/2023,

autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;

E

- DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.r.l. (di seguito denominata "Operatore Economico" o "Appaltatore"), con sede legale in Lucca, Via di Tiglio 1697, Codice fiscale e P. I.V.A. [redacted] iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lucca, rappresentata dal Dott. Nicola Giannecchini, nato a [redacted], residente a [redacted] e domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dell'Ufficio.

Io Ufficiale Rogante, sono certo dell'identità personale e poteri di firma dei componenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione dirigenziale n. 426/23 del 26/06/2023 è stata avviata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del "SERVIZIO RISTORAZIONE, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL'ART. 34 D. LGS. 50/2016, PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA FACULTY SITA ALL'INTERNO DEL POLO UNIVERSITARIO DI SESTO FIORENTINO – FIRENZE", da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95, c.3 del D.Lgs. citato (criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa);

- che con la suddetta Determinazione sono stati approvati il Bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati, il Disciplinare di Gara e tutti gli atti della procedura;

- che con Provvedimento del Direttore n. 125/23 del 26/10/2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara;

- che con Determinazione dirigenziale n. 652/23 del 17/10/2023 è stato approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara;

- che con Determinazione dirigenziale n. 777/23 del 14/12/2023, si è provveduto ad approvare i verbali: 5/10/2023 n. 756 Repertorio e n. 1981 Raccolta; 14/11/2023 Repertorio n. 763 Raccolta n. 1993; 14/11/2023 Raccolta n. 1994 ; 21/11/2023 Repertorio n. 765 Raccolta n. 1996 delle operazioni della Commissione di gara, e ad aggiudicare, in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal RUP all'Operatore Economico, la procedura di cui trattasi;

- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- che il Dirigente ad interim Dott. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di

Convenzioni CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP prot. n. 34200 del 13/12/2023;

- che ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (T.U. Leggi Antimafia), nonché ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 recante "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", pubblicato sulla GU Serie Generale n.164 del 15.7.2013 come modificato dal Decreto legge 08/04/2020 n.23 convertito dalla legge 05/06/2020, n. 40 la Società DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.r.l. risulta iscritta nella c.d. "White List" della Prefettura di Lucca dal 25/07/2023;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) favorevole;

- che il Dott. Enrico Carpitelli dà atto che il presente contratto non è soggetto al termine di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in applicazione del comma 10, lett. a) della predetta disposizione normativa in quanto a seguito della pubblicazione del bando di gara è stata presentata e ammessa una sola offerta;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che con Determinazione dirigenziale n. 8/24 del 11/01/2024 è stata autorizzata l'esecuzione anticipata del Servizio di cui trattasi a far data dal 10/01/2024;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente ad interim Dott. Enrico Carpitelli, affida a DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.r.l. che, nella persona del Dott. Nicola Gianecchini, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte il "SERVIZIO RISTORAZIONE, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL'ART. 34 D. LGS. 50/2016, PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA FACULTY SITA ALL'INTERNO DEL POLO UNIVERSITARIO DI SESTO FIORENTINO – FIRENZE".

Il servizio si svolgerà presso l'immobile denominato "Faculty Club" posto in Sesto Fiorentino (Firenze), Via della Lastruccia n. 210, che l'Azienda mette a disposizione dell'Operatore economico.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto (e rispettivi allegati che sebbene non materialmente allegati sono facenti parte integrante e sostanziale del presente atto) di seguito indicato come "Capitolato" che, firmato digitalmente dalle parti e da me Ufficiale Rogante, si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato A";
- nell'Offerta tecnica così come presentata dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso;
- nell'Offerta economica così come presentata dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata alla stesso.
- nel Progetto di riassorbimento del personale così come presentato dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato allo stesso.

Art. 2 (Durata del contratto)

Il Servizio oggetto del presente contratto ha durata di mesi 36 (trentasei) decorrenti dal 10/01/2024, fermo restando quanto previsto all'articolo che segue.

E' prevista l'opzione di proroga della durata di 12 (dodici) mesi agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, da esercitarsi da parte dell'Azienda almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.

Alla scadenza del contratto la Società dovrà riconsegnare all'Azienda i locali concessi in uso per l'esecuzione dell'appalto, previo espletamento delle verifiche descritte all'art. 7 del Capitolato.

Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo per la durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi, è fissato in Euro 2.088.450,00 (Euro duemilioniottantottomilaquattrocentocinquanta/00) oltre IVA nei termini di legge in base ai prezzi fissi stabiliti in atti di gara e così riportati:

- Pasto intero: Euro 6,30 (sei/30) IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 1: Euro 6,30 (sei/30) IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 2: Euro 6,30 (sei/30) IVA esclusa.

Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo. Le parti devono costantemente monitorare l'andamento dei pasti erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine di una effettiva conoscenza dei termini finali del contratto stesso e consentire all'Azienda di programmare per tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato, remunera tutte le attività poste in essere dall'Aggiudicatario per svolgere l'appalto in oggetto e quelle contenute nell'offerta tecnica presentata dallo stesso.

In caso di ricorso da parte dell'Azienda all'opzione di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi l'importo massimo, determinato in base ai prezzi contrattuali di cui sopra, è fissato in Euro 733.700,00 (euro settecentotrentatremilasettecento/00) oltre IVA di legge.

Non è stato redatto il DUVRI (Documento di valutazione rischi da interferenza) non essendo presenti in base all'analisi del RSPP dell'Azienda

rischi da interferenza. Non sono, quindi, previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio dovessero sopravvenire condizioni che modificano l'assetto originario del servizio e che comportano l'adozione di specifiche misure di sicurezza si procederà alla redazione del DUVRI con conseguente quantificazione degli eventuali oneri che andranno ad integrare il corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo. Tale verifica sarà condotta inoltre prima di dare avvio all'esecuzione dei lavori di riqualificazione e adeguamento locali di cui al successivo articolo 4.

Art. 4 (Interventi di adeguamento dei locali)

L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga a realizzare un'area destinata al lavaggio delle stoviglie e attrezzature utilizzate dall'utenza avente le caratteristiche di cui al Capitolato di gara e descritte dallo stesso nella propria Offerta tecnica nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro e ai regolamenti in materia di somministrazione di cibi e bevande. I locali interessati dalla fornitura della lavastoviglie saranno dotati di adeguati impianti elettrici (forza motrice e luce) e idrici (acqua calda e fredda), pertanto, se necessario, dovranno essere conformati gli impianti esistenti.

L'Aggiudicatario si obbliga inoltre al rinnovamento dell'area di distribuzione presente nella struttura interessata dall'appalto in modo tale da consentire un'adeguata fruizione da parte dell'utenza con l'obiettivo di una efficiente e funzionale distribuzione dei pasti, in conformità alle prescrizioni contenute nella sopracitata Offerta tecnica.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti entro il termine di 365 (trecentosessantacinque) giorni come indicato dall'Aggiudicatario in sede di Offerta tecnica.

L'Aggiudicatario s'impegna altresì ad eseguire le proposte migliorative contenute nell'Offerta tecnica e riguardanti la sostituzione e integrazione della dotazione di attrezzature, macchinari e arredi presenti nella struttura interessata dal servizio e la riqualificazione dei servizi igienici.

Art. 5 (Divieto di variazione della destinazione d'uso)

L'Aggiudicatario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati, pena la risoluzione del contratto.

Art. 6 (Modifica di contratto)

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal citato art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106,

comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

Art. 7 (Gestione digitale del contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore Economico: delmonterist@legalmail.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 8 (Fatturazione e pagamenti)

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione.

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modifiche nella Legge 21 giugno 2017, n. 96 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti". Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. 9916045333.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

• Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI,

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'Operatore Economico e il Subappaltatore in caso di ricorso autorizzato al subappalto, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico e il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai

sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall'Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP

applica quanto previsto all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al presente articolo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento

esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con PEC entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Dott. Nicola Giannecchini esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate alla Società inadempienze alle obbligazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti alla stessa fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. L'Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. 9916045333. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 10 (Verifica di conformità e attestazione di regolare esecuzione)

La Sig.ra Valentina Zanieri, dipendente aziendale, è nominata Direttore dell'Esecuzione (DEC) ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo 28 del Capitolato.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.

Art. 11 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico quali:

- Esecuzione degli interventi descritti all'art. 1, co 12 del Capitolato speciale di appalto per cui è previsto in capo all'esecutore il possesso di Attestazione SOA categoria OG1 - Classifica I.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Operatore economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. ed è tenuto a depositare 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti e di assenza dei motivi di esclusione dettati all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 12 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con

l'indicazione del seguente CIG n. 9916045333. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questo comunicato.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Art. 13 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può

opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 14 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda www.dsu.toscana, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale subappaltatore e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 15 (Penali e risoluzione del contratto)

L'erogazione del servizio comprensivo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato. deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure

previste nel citato Capitolato.

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico, l'Azienda ha facoltà di applicare le seguenti penalità, riferibili alle tipologie di non conformità enunciate all'articolo 29 del Capitolato, in relazione alla gravità dell'inadempienza in quanto tale e al danno che ne derivi al funzionamento del servizio ristorazione;

Punti rilevati	Penalità
in fase di verifica	
da 0 a 4 punti	Nessuna penale
da 5 a 9 punti	da 0,8 a 1,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale
da 10 a 19 punti	da 1,6 a 2,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale
≥ 20 punti	3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La stazione appaltante si riserva inoltre di applicare inoltre le seguenti penalità:

- a) € 1.000,00 per ogni mancato giorno di apertura;
- b) € 500,00 per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all'articolo 14 del Capitolato;
- c) € 300,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all'articolo 9 del Capitolato oltre alla rivalsa dell'Azienda stessa per l'eventuale danno economico procurato;
- d) € 200,00 per accertato utilizzo improprio dell'hardware e software

messi a disposizione dall'Azienda per l'esecuzione del servizio;

e) € 100,00 per ogni intervento di ripristino dell'hardware e/o del software messo a disposizione dell'Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti.

Con riferimento all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, commi 12 e 19, del Capitolato in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori come offerto dall'Appaltatore in sede di gara, sarà applicata una penale pecuniaria stabilita nella misura del 1‰ (uno per mille) dell'importo netto del corrispettivo relativo ai suddetti lavori per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione previsto. Qualora l'importo complessivo delle penali da applicare superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale dei lavori, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste per la risoluzione del contratto.

Prima di applicare la penale l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento all'Aggiudicatario tramite PEC, questo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'aggiudicatario operando detrazioni sulle fatture emesse dalla

ditta. Se i crediti di questo mancano o risultano insufficienti a tal fine, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di cui al successivo art. 16. In tal caso l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato entro 10 (dieci) gg. dalla decurtazione della stessa senza necessità di richiesta da parte dell'Azienda.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata a carico dell'Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui la mancata apertura della struttura interessata dal servizio si protragga oltre il quinto giorno consecutivo l'Azienda si riserva di risolvere il contratto.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del

codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi;
- per impiego di personale non dipendente dell'Aggiudicatario;
- per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione della struttura affidata all'Operatore economico;
- per casi accertati di tossinfezioni alimentare;
- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;
- violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 anche non consecutive nel corso di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Art. 16 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2052627 del 27/12/2023 munita di firma digitali con la quale REVO Insurance S.p.A. si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 73.095,75 (euro settantatremilazeronovantacinque/75). L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 30 % per il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) presentate in copia e conservati agli atti.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del

80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dall'art. 31 del Capitolato, la Società ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. 04600557870 del 13/01/2015 rilasciata da Generali Italia S.p.A. e successive quietanze attestanti il pagamento del premio del 5/01/2023 e 25/05/2023.

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.

Art. 17 (Revisione prezzi)

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per il primo anno di durata del contratto; a partire dalla seconda annualità contrattuale è ammessa la possibilità di procedere a revisione del prezzo, mediante utilizzo, quale parametro di riferimento, dell'80% della variazione media riferita all'anno precedente dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (c.d. indice F.O.I.), al netto dei tabacchi. Presupposto per l'attivazione della procedura di revisione è che la variazione di cui sopra determini una modifica, in aumento o in diminuzione, dell'importo complessivo del contratto superiore al 5% dello stesso.

L'Appaltatore deve avanzare richiesta scritta di revisione entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo anno di esecuzione contrattuale. Il suddetto termine è fissato a pena di decadenza; di conseguenza il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità della richiesta tardiva. Il relativo procedimento si

concluderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta con l'adozione da parte dell'Azienda delle determinazioni del caso.

Art. 18 (Recesso)

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

Il Committente ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

Il Committente ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o accordi quadro di centrali di committenza che rechino convenzioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

Art. 19 (Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o nel caso di risoluzione del Contratto)

Il Committente, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

ovvero di recesso ex art. 94, comma 2 (Informazione antimafia) del D.Lgs 159/2011 e s.m.i, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 20 (Spese contrattuali)

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Operatore Economico.

Art. 21 (Trattamento dati personali)

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento, con apposito atto allegato al presente contratto sotto la lett. B.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione,

impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 22 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- nella L.R.T. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R.T. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 23 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 24 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Dott. Nicola Gianecchini dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 8 - Fatturazione e pagamenti; 13 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore; 15 – Penali e Risoluzione del contratto; 18 – Recesso; 23 - Foro competente.

Art. 25 (Dispensa lettura allegati)

Richiesto, io Dott. Claudio Papini, Ufficiale Rogante del DSU Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 28 (ventotto) pagine elettroniche e parte della pagina n. 29 (ventinove) elettronica che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico

Informativo con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai componenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.